

**impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili -
integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 3855 del 18/02/2014**

Mancata integrazione del contraddittorio - Applicabilità dell'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.
- Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3855 del 18/02/2014

La regola dettata dall'art. 157, terzo comma, cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleggi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3855 del 18/02/2014